

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Marcello DE LILLO Presidente

" Vincenzo VALENTE Consigliere

" Giovanni MACRÌ "

" Umberto GIORDANO "

" Pietro DUBOLINO Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

.....;

avverso la sentenza del in data 8 luglio 1994;

visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dubolino;

udito, per la parte civile, l'avvocato;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. E. Scardaccione che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore

Svolgimento del processo

Con l'impugnata sentenza, ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., per avere, in qualità di titolare di una, abusando di strumenti sonori, disturbato le occupazioni e il riposo dei condomini dello stabile in cui il detto locale era ubicato, nonché della contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen., per avere, nella anzidetta qualità, provocato l'emissione di fumi molesti, venne condannato alla pena didi ammenda per ciascuno dei detti reati.

Avverso detta decisione propose appello il sostenendo, in sintesi, che l'affermazione di colpevolezza non avrebbe potuto prescindere dalla effettuazione di una perizia tecnica volta a verificare il superamento o meno, tanto per i rumori quanto per i fumi, dei limiti della normale tollerabilità, e che si sarebbe dovuta comunque escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati in questione, posto che esso imputato era provvisto di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative, alle cui prescrizioni si era attenuto.

L'appello, in quanto proposto avverso pronuncia di condanna per contravvenzioni per le quali era stata irrogata la sola pena dell'ammenda (pronuncia che sarebbe stata quindi suscettibile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p., solo di ricorso per cassazione), è stato trasmesso dalla corte d'appello di Campobasso a questa Corte, per la trattazione come ricorso, ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p.

Motivi della decisione

Premesso che il gravame deve essere effettivamente qualificato come ricorso per cassazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 593, comma terzo, e dell'art. 568, comma quinto, c.p.p., lo stesso è da considerare infondato.

Ed infatti, quanto alla doglianza concernente la mancata effettuazione di indagini peritali, va rilevato che l'attitudine dei rumori a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, come pure l'attitudine delle emissioni di cui all'art. 674 cod. pen. a molestare persone, non debbono necessariamente essere accertate mediante perizia, ben potendo, al contrario, il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento al riguardo su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare (come si verifica nella specie), le dichiarazioni testimoniali di colore che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti dei rumori e delle emissioni summenzionati, quando tali dichiarazioni non si risolvano in valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepite dai dichiaranti medesimi. Ciò è quanto si verifica, ad avviso della Corte, nel caso in esame, risultando dalla motivazione dell'impugnata sentenza (al cui teste - vertendosi, sostanzialmente, in materia di preteso vizio di motivazione - occorre fare esclusivo riferimento, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma primo, lett. E), che, in base a quanto riferito dai testi, costoro non riuscivano a dormire nelle ore notturne, a cagione delle immissioni sonore provenienti dalla discoteca, i cui fumi, inoltre, invadevano la tromba delle scale condominiali. Non può dubitarsi, invero, che un rumore il quale sia tale da impedire a soggetti (da considerare, fino a prova contraria, di normale sensibilità ed equilibrio psico fisico), di dormire nelle ore notturne in casa propria è certamente, al di là di ogni ragionevole dubbio, un rumore comunque

superiore ai limiti della tollerabilità, in quanto impedisce l'esercizio di un diritto primario ed assoluto quale è quello di ritemperare le proprie forze con il sonno nelle ore e nei luoghi normalmente a ciò destinati.

Non può non essere considerata "molesta", ai fini di cui all'art. 674 cod. pen., l'immissione abituale di fumi in un luogo chiuso quale deve ritenersi fosse, per nozioni di comune esperienza, la tromba delle scale del fabbricato nel quale era sita la discoteca.

Né, d'altra parte, risulta che, a fronte delle risultanze poste dal pretore a base della sua decisione, ve ne fossero altre di segno contrario, tali da rendere quindi obiettivamente necessaria o, quanto meno, opportuna, un'indagine peritale volta ad accertare, per quanto possibile, l'obiettività dei fatti. Nulla del genere, infatti, risulta rappresentato nei motivi di gravame.

Quanto, poi, all'ulteriore doglianza concernente l'elemento soggettivo dei reati in questione, basti rilevare che, trattandosi di contravvenzioni, esso può consistere anche nella mera colpa e che questa non può certo dirsi esclusa dalla esistenza di prescritti provvedimenti autorizzatori di natura amministrativa, posto che tali provvedimenti rendono legittimo l'esercizio in sé delle attività cui si riferiscono, ma non possono rendere o far ragionevolmente ritenere, leciti specifici comportamenti posti in essere nell'ambito di dette attività e costituenti violazione di norme penalmente sanzionate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma il 7 aprile 1995.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 MAGGIO 1995.